

DELIBERA N. 2/20/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI
CONFRONTI DELL'AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO (C.F. 92028890926) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 41 DEL TESTO UNICO DEI
SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI (DECRETO
LEGISLATIVO N. 177 DEL 31 LUGLIO 2005)**

(CONTESTAZIONE N. 27/19/SIR)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 gennaio 2020;

VISTA la legge n. 249 del 31 luglio 1997, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel Supplemento Ordinario n.154 alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge n. 481 del 14 novembre 1995, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 136, alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995;

VISTO il decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005, recante “*Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici*” (di seguito, *Tusmar*), pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2005, e in particolare gli articoli 41 (che disciplina le modalità di destinazione delle somme per l’acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa per fini di comunicazione istituzionale) e 51 (che individua il presidio sanzionatorio da applicare nei riguardi dei soggetti pubblici che abbiano violato il precitato articolo del *Tusmar*);

VISTO il decreto-legge n. 59 del 8 aprile 2008, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 6 giugno 2008, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2012;

VISTA la legge n. 689 del 24 novembre 1981, recante “*Modifiche al sistema penale*” e successive modifiche, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 329 alla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1981;

VISTO l’articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante “*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*”, ai sensi del quale “*All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020»*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019.

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009 recante “*Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.257 del 4 novembre 2009, sulla quale il Consiglio ha reso il proprio parere nella seduta del 14 settembre 2009;

VISTA la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, Autorità) n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012 recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera dell’Autorità n. 95/19/CONS del 28 marzo 2019;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante adozione del “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, e in particolare l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificato dalla delibera dell’Autorità n. 529/14/CONS del 13 ottobre 2014 e, da ultimo, dalla delibera dell’Autorità n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015, recante “*Modifiche al Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 265/15/CONS del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 390/15/CONS del 17 giugno 2015, recante “*Modifiche al Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” con la quale sono state conferite al Servizio Ispettivo, Registro e CoReCom dell’Autorità le funzioni sanzionatorie in materia di pubblicità delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all’articolo 41 del *Tusmar*;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 4/16/CONS del 14 gennaio 2016, recante “*Nuove modalità per la comunicazione all’Autorità delle spese pubblicitarie delle*

AA.PP. e degli enti pubblici di cui all'art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 59/17/CONS, dell’8 febbraio 2017, recante *“Termine di presentazione delle comunicazioni all’Autorità delle spese pubblicitarie delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all’articolo 41, comma 1, del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”;*

VISTI gli esiti del monitoraggio d’ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie da parte delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la nota trasmessa all’Autorità dall’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro in data 08/08/2019 (prot. AGCOM n. 0352186) in risposta alla richiesta di informazioni inviata al suindicato Ente in data 31/07/2019 (prot. AGCOM n. 0340806);

VISTO l’atto di contestazione n. 27/19/SIR datato 22 ottobre 2019 e notificato in pari data all’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (prot. AGCOM n. 0443504);

VISTA la delibera dell’Autorità n. 275/19/CSP, del 16 dicembre 2019, recante *“Ordinanza ingiunzione nei confronti dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (C.F. 92028890926) per la violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 41 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”;*

VISTA la memoria difensiva dell’Ente, visualizzata alle ore 16:45 di venerdì 13/12/2019 (prot. AGCOM n. 539111) nel sistema informatico di acquisizione e protocollazione delle PEC in entrata (per problemi tecnico-informatici di AGCOM che hanno riguardato una pluralità di PEC trasmesse, da vari Enti nei mesi di novembre e dicembre del 2019), ma, in concreto, inviata dall’AGENZIA l’11/11/2019, nel rispetto dei termini indicati nel summenzionato atto di contestazione notificato il 22 ottobre 2019.

PRESO ATTO, dunque, del mutamento, non prevedibile, delle circostanze fattuali e degli elementi documentali sottesi all’adozione della sopracitata delibera dell’Autorità n. 275/19/CSP del 16/12/2019 e, di conseguenza, dell’esigenza di revocare la suindicata delibera al fine di consentire di completare il procedimento sanzionatorio avviato con l’atto di contestazione n. 27/19/SIR del 22 ottobre 2019 con un provvedimento che tenesse, doverosamente, conto degli elementi (fattuali e documentali) prospettati dall’Ente, a sua difesa, nei termini previsti nella suindicata contestazione;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 1/20/CSP del 15 gennaio 2020 recante *“Revoca dell’Ordinanza ingiunzione nei confronti dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (C.F. 92028890926) per la violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 41 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”;*

CONSIDERATO che all’esito dell’analisi istruttoria delle memorie difensive e degli atti allegati, prodotti dall’AGENZIA, è emersa la fondatezza delle ragioni prospettate dall’Ente, determinando, quindi, l’esigenza di procedere all’archiviazione del suddetto

provvedimento sanzionatorio avviato con l'atto di contestazione n. 27/19/SIR del 22 ottobre 2019;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione.

Con atto del Direttore del Servizio ispettivo, Registro e Co.Re.Com. n. 27/19/SIR del 22/10/2019, trasmesso via PEC (prot. AGCOM n. 0443504 del giorno 22/10/2019), questa Autorità ha contestato all'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (di seguito denominata AGENZIA) la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 41 del *Tusmar*.

Difatti, dall'esame dell'iniziale comunicazione prodotta dall'Ente, in data 08/08/2019 (prot. AGCOM n. 0352186), relativamente alle spese per pubblicità istituzionale riferite all'esercizio finanziario 2017, è emerso che la predetta AGENZIA aveva destinato le spese pubblicitarie per l'acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa (riferiti al predetto esercizio finanziario), ad una sola delle quote d'obbligo (ossia alla quota relativa a quotidiani e periodici), mancando di rispettare l'art. 41 del *Tusmar*, non avendo destinato risorse per l'acquisto di spazi sulle emittenti radio televisive locali e non avendo rispettato le percentuali d'obbligo.

In particolare, gli impegni di spesa risultavano destinati:

- a quotidiani e periodici per l'importo di euro 68.536,79 pari all'88,71% del totale delle spese pubblicitarie (euro 77258,20);
- all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale per l'importo di euro 0,00 pari allo 0% del totale delle spese pubblicitarie (euro 77258,20);
- ad altri mezzi di comunicazione per l'importo di euro 8.721,41 pari all'11,29% del totale delle spese pubblicitarie (euro 77258,20).

L'AGENZIA, dunque, in base ai dati rilevati dagli atti istruttori del procedimento, risultava avere violato l'articolo 41, comma 1, del *Tusmar* ove è fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici anche economici di riservare sul totale delle spese destinate all'acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa una quota almeno del 50% a giornali quotidiani e periodici e di almeno il 15% all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale. In particolare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, l'Ente risultava non aver rispettato la quota destinata all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale.

2. Deduzioni dell'AGENZIA ed approfondimenti istruttori.

All'esito della notifica dell'avvio del procedimento (avvenuta in data 22/10/2019, prot. AGCOM n. 0443504), l'Ente, entro i termini indicati nell'atto di contestazione, al fine di chiarire la propria posizione in ordine alle violazioni contestate e riguardanti la presunta violazione dell'articolo 41 del *Tusmar* (relativamente alla quota d'obbligo concernente l'acquisto di spazi pubblicitari su *emittenti private radiofoniche e televisive locali* per l'annualità 2017), ha trasmesso, via PEC, all'Autorità, in data 11/11/2019, una nota difensiva tesa a chiarire le criticità rilevate nell'atto di contestazione sopra evidenziato.

Come già, sinteticamente, rappresentato nelle premesse, per problemi tecnico-informatici, tale memoria difensiva è stata visualizzata nel sistema informatico di acquisizione e protocollazione della posta elettronica certificata dell'Autorità solo alle ore

16:45 di venerdì 13/12/2019, prot. AGCOM n. 539111. Va, però, rilevato che la predetta nota era stata trasmessa dall'Ente nel rispetto dei termini previsti dall'atto di contestazione sopra indicato. Tuttavia, questo significativo ritardo nell'acquisizione informatica della suindicata nota difensiva ha determinato l'impossibilità, da parte del Servizio Ispettivo, Registro e Corecom, di analizzare ed eventualmente confutare le argomentazioni di fatto e di diritto prospettate dall'Ente a sua difesa, impendendo, al contempo, al Servizio di esaminare e verificare la fondatezza degli elementi di chiarimento forniti dall'Ente in parola.

Pertanto, l'Autorità, nella seduta del 16 dicembre 2019, ha adottato un provvedimento sanzionatorio (la delibera n. 275/19/CSP del 16 dicembre 2019) che, alla luce della sopraggiunta acquisizione della suindicata nota, è stato revocato per poter tener conto delle prospettazioni fattuali e documentali prodotte, in tempo utile, dalla parte.

Fatta questa necessaria premessa va considerato, nel merito, che la parte ha fornito, nel rispetto dei termini, elementi utili di valutazioni per una riconsiderazione complessiva dell'impianto del provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio.

La summenzionata nota difensiva era corredata da una pluralità di atti amministrativi adottati dall'Ente a supporto delle argomentazioni difensive proposte. Si tratta, in particolare, di n. 18 determinazioni di impegno afferenti alla tipologia di spese pubblicitarie sostenute dall'Ente in questione.

Più dettagliatamente, nella suddetta memoria si evidenzia che le risorse impegnate dall'Ente nell'anno di riferimento e comunicate all'Autorità con la nota dell'8/08/2019, prot. AGCOM n. 0352186, rientrano tra le spese di natura obbligatoria, regolamentate dalla Direttiva sugli indirizzi interpretativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 settembre del 2009, trattandosi di impegni di spesa riguardanti acquisti di spazi su organi di stampa per pubblicità legale che non dovevano essere comunicati all'Autorità, trattandosi di acquisto di spazi finalizzati alla pubblicizzazione di atti di gara su Gazzetta Ufficiale, di avvisi e bandi di concorsi per il reclutamento di personale.

In particolare, l'Ente ha precisato, anzitutto, di aver, a seguito della notifica dell'atto di contestazione n. 27/19/SIR, avviato "(...) una puntuale e approfondita verifica circa le spese di comunicazione sostenute". All'esito della predetta verifica, l'Ente, anche alla luce di una più attenta lettura della disciplina prevista dall'art. 41 del *Tusmar*, ha evidenziato di aver rilevato che le spese oggetto della contestazione sono state, in realtà, sostenute tutte per finalità di pubblicità obbligatoria. Inoltre, l'Ente ha rappresentato di non aver previsto altri impegni di spesa rientranti nel campo di applicazione della normativa sopra citata.

A riguardo, ha chiarito che "*le spese indicate nell'elenco allegato alla nota ASPAL prot. n. 64029 del 08/08/2019 sono imposte all'Ente dalla disciplina nazionale ed europea in materia di gare e procedura ad evidenza pubblica nonché dai Regolamenti comunitari afferenti a fondi strutturali europei e pertanto le stesse non avrebbero dovuto essere comunicate ai sensi dell'art. 41 del Tusmar, in quanto non sottoposte ai vincoli normativi previsti dalle quote d'obbligo, come precisato nella direttiva del 28 settembre 2009 emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri*".

L'Ente ha rappresentato, altresì, che "*A sostegno e a conferma di quanto argomentato nella suddetta memoria, vengono prodotte in allegato n. 18 (diciotto) determinazioni di impegno adottate dall'ASPAL dalle quali si evince chiaramente la natura delle spese impegnate. Nel caso specifico, si configura, pertanto, l'effettiva sussistenza di un mero errore materiale compiuto dalla scrivente Agenzia che, come sopra rappresentato, avendo sostenuto le predette spese per pubblicità di natura esclusivamente legale, non avrebbe dovuto compilare la dichiarazione annuale come, poi, effettivamente trasmessa (...)*" all'Autorità in data 08/08/2019.

Infine, l'Ente ha chiesto “*di non voler dar corso al procedimento sanzionatorio con contestuale archiviazione dello stesso*”.

3. Valutazioni dell'AGCOM.

In via preliminare, si rileva che l'Ente, entro i termini stabiliti (11/11/2019), ha prodotto gli scritti difensivi, anche se, come già sopra evidenziato, gli stessi scritti, per problemi tecnici determinati dal sistema di acquisizione informatica delle PEC di AGCOM, sono stati protocollati in data 13 dicembre 2019 ma erano, in concreto, stati trasmessi, regolarmente, in data 11/11/2019.

Poiché gli stessi scritti non erano conosciuti dall'Autorità per i problemi già sopra evidenziati, è stato adottato, il 16 dicembre 2019, un provvedimento sanzionatorio (la delibera n. 275/19/CSP del 16/12/2019) nei riguardi dell'AGENZIA in parola.

L'emersione della suddetta nota difensiva (prima di venerdì 13 dicembre 2019 non conosciuta dall'Autorità) ha reso necessario procedere alla revoca del suindicato provvedimento sanzionatorio ed all'adozione di un nuovo provvedimento conclusivo del procedimento.

Dall'esame del merito delle argomentazioni prospettate dall'Ente emerge, inoltre, che le prospettazioni difensive sono fondate e vanno accolte dall'Autorità.

Nel merito, si ritengono accoglibili le richieste di archiviazione formulate dall'Ente in ordine alle contestazioni relative alle dichiarazioni oggetto del presente procedimento sanzionatorio avviato dall'Autorità. Ciò per i motivi che seguono.

Più specificamente, con riferimento alle contestazioni, l'Ente, confutando i rilievi avanzati nei suoi riguardi nell'ambito del presente procedimento sanzionatorio n. 27/19/SIR del 22/10/2019, ha evidenziato che gli impegni di spesa previsti nell'esercizio finanziario del 2017 rientrano tra quelli di natura obbligatoria regolati dalla Direttiva del 28 settembre 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In particolare, dall'analisi istruttoria degli atti amministrativi trasmessi all'Autorità dall'Ente ed allegati alla summenzionata memoria difensiva, si rileva che sono state effettuate esclusive spese di comunicazione informativa (di natura obbligatoria) determinate dalla necessità di pubblicizzare atti di gara, avvisi pubblici e procedure concorsuali.

Si rileva, dunque, che le spese sostenute per la suddetta tipologia di pubblicità legale (pari ad euro 77.258,20) sono sottratte agli obblighi di comunicazione sulla base della precitata Direttiva del 28 settembre 2009 della PCM.

Alla luce delle argomentazioni prospettate nella suindicata memoria difensiva e degli utili elementi documentali prodotti, si configura, effettivamente, la sussistenza di un errore materiale compiuto dalla scrivente Agenzia che, come sopra rappresentato, avendo sostenuto le predette spese per pubblicità di natura, esclusivamente, legale, non avrebbe dovuto computare le stesse tra gli impegni di spesa a fini pubblicitari sottoposti agli obblighi dell'art. 41 del *Tusmar*.

Pertanto, essendo emersi, successivamente, all'apertura di questo procedimento utili elementi istruttori atti a superare le criticità che avevano reso necessario l'adozione dell'atto di contestazione n. 27/19/SIR del 22/10/2019 (notificato, in pari data, a mezzo PEC, all'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro), si rileva che l'Ente non ha violato l'art. 41 del *Tusmar*, avendo sostenuto nell'anno di riferimento (2017) esclusivamente spese pubblicitarie di natura legale.

CONSIDERATO che sulla base degli elementi di valutazione emersi nel corso del procedimento e riscontrati anche in via documentale, risulta che l'Ente (relativamente all'esercizio finanziario 2017), ha rispettato l'articolo 41, comma 1, del *Tusmar*;

RITENUTO, per le ragioni di cui sopra, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

Si archivia il procedimento sanzionatorio n. 27/19/SIR del 22 ottobre 2019 avviato nei confronti dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (C.F. 92028890926), con sede in Cagliari, Via IS Mirrionis, n. 195, Cap 09122.

La presente delibera è notificata all'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 15 gennaio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Nicola Sansalone